

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data *omissis* P.A., rappresentato e difeso dall'Avv. Annamaria Tanzi, conveniva in giudizio la Ditta *omissis* esponendo di aver lavorato alle dipendenze della stessa nel periodo dal *omissis* al *omissis*, senza formalizzazione del rapporto, con mansioni di panettiere.

Inoltre il ricorrente deduceva che, una volta intervenuta la cessazione del rapporto, lo stesso restava creditore di differenze retributive per le mensilità di febbraio, marzo, aprile e maggio dell'anno *omissis*, nonché della tredicesima e quattordicesima mensilità e dell'intero Trattamento di Fine Rapporto, per un importo complessivo di Euro *omissis*.

Sulla base di tali considerazioni, chiedeva quindi al giudice di condannare la Ditta resistente al pagamento delle suddette voci retributive.

La Ditta convenuta non si costituiva in giudizio, nulla opponendo al ricorso.

All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c.

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.

L'esistenza del rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze della Ditta *omissis* nell'intero periodo dedotto nel ricorso introduttivo può dirsi dimostrata alla luce delle risultanze testimoniali (cfr. dichiarazioni di B.F. e di S.F.) suffragate dagli esiti degli accertamenti operati dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Teramo (vedi nota della DPL in data *omissis*).

Come del resto, dalle risultanze testimoniali emerge che le mansioni svolte dal ricorrente fossero quelle di panettiere, dal che discende l'applicabilità del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Panificatori (Artigianato), quanto meno, ai sensi dell'art. 2070 c.c., in riferimento alla tipologia di attività espletata dall'imprenditore.

Dunque, ne consegue, in modo univoco, che P.A. ha prestato attività lavorativa, nel periodo *omissis*, alle dipendenze della Ditta *omissis*, con svolgimento di mansioni di panettiere ed applicazione del CCNL Panificatori (Artigianato).

In merito all'orario lavorativo, le testimonianze rese in giudizio hanno sostanzialmente dato conferma delle indicazioni di cui al ricorso (dalle 23:00 alle 10:00, dal lunedì alla domenica). In questo senso depongono le dichiarazioni del teste B. F. ("*io passavo a controllare questa panetteria dalle due alle quattro di mattina ed ho sempre trovato il sig. P.*"), ("*io sono passato in sostanza tutti i giorni della settimana ed ho trovato sempre il ricorrente all'interno di esso*") e del teste S.F. ("*io dalle due di mattina circa di sabato passavo al laboratorio della panetteria convenuta*").

Dai conteggi analitici prodotti in atti, emerge, quindi, che il lavoratore, per il periodo lavorativo *omissis*, ha diritto al pagamento della somma lorda di Euro *omissis* a titolo di retribuzione, di Euro *omissis* a titoli di tredicesima mensilità, di Euro *omissis* a titolo di quattordicesima mensilità e del T.F.R. pari ad Euro *omissis*, oltre interessi legali sugli importi annualmente rivalutati secondo gli indici Istat dalla maturazione al soddisfo come per legge.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni contraria deduzione ed eccezione disattesa, condanna la Ditta convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle retribuzioni relative al periodo lavorativo *omissis* della somma di Euro *omissis*, a titolo di retribuzione, di Euro *omissis* a titolo di tredicesima mensilità, di Euro *omissis* a titolo di quattordicesima mensilità e del T.F.R. pari ad Euro *omissis*, oltre interessi legali sugli importi annualmente rivalutati secondo gli indici Istat dalla maturazione al soddisfo. Condanna la Ditta convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese processuali che liquida in complessivi Euro *omissis*, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Teramo, 04 Luglio 2012